



# Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione

(Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP)

(Istituzione di una corte d'appello in seno al Tribunale penale federale)

## Modifica del 17 marzo 2017

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 2013<sup>1</sup>;

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 17 giugno 2016<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge del 19 marzo 2010<sup>3</sup> sull'organizzazione delle autorità penali è modificata come segue:

*Art. 33 lett. c*

Il Tribunale penale federale si compone di:

- c. una corte d'appello.

*Titolo prima dell'art. 38a*

### **Sezione 3a: Corte d'appello**

*Art. 38a*           Competenze

La Corte d'appello giudica gli appelli e le domande di revisione.

*Art. 38b*           Composizione

La Corte d'appello giudica nella composizione di tre giudici, salvo che la presente legge attribuisca tale competenza a chi dirige il procedimento.

<sup>1</sup> FF 2013 6121

<sup>2</sup> FF 2016 5587

<sup>3</sup> RS 173.71

*Art. 38c* Impossibilità di deliberare validamente a causa delle ricusazioni

Se il numero dei giudici della Corte d'appello dei quali è domandata la ricusazione è tale da rendere impossibile una deliberazione valida, il presidente del Tribunale penale federale designa per sorteggio, tra i presidenti dei tribunali superiori dei Cantoni non interessati nella causa, i giudici straordinari non di carriera necessari per decidere sulla ricusazione e, all'occorrenza, giudicare la causa.

*Art. 41 cpv. 2 e 2bis*

<sup>2</sup> L'effettivo delle corti penali e delle corti dei reclami penali è integrato con giudici non di carriera; il loro numero è al massimo pari alla metà di quello dei giudici ordinari di tali corti.

<sup>2bis</sup> L'effettivo della Corte d'appello è integrato con al massimo dieci giudici non di carriera.

*Art. 42 cpv. 1bis*

<sup>1bis</sup> I giudici della Corte d'appello sono eletti specificamente per tale corte.

*Art. 53 cpv. 2 lett. e ed f*

<sup>2</sup> Alla Corte plenaria competono:

- e. la costituzione delle corti penali e delle corti dei reclami penali, nonché la nomina dei presidenti e vicepresidenti delle corti, su proposta della Commissione amministrativa;
- f. l'assegnazione dei giudici non di carriera alle corti penali e alle corti dei reclami penali su proposta della Commissione amministrativa;

*Art. 55 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> La Corte plenaria costituisce le corti penali e le corti dei reclami penali per due anni. Rende pubblica la composizione di tutte le corti.

<sup>3</sup> Ciascun giudice delle corti penali e delle corti dei reclami penali può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una di queste corti diversa dalla sua. Se necessario, i giudici delle corti dei reclami penali prestano il proprio concorso nella Corte d'appello; sono fatti salvi gli articoli 21 capoverso 2 e 56 lettera b CPP<sup>4</sup>.

*Art. 56* Presidenza delle corti

<sup>1</sup> I presidenti e i vicepresidenti delle corti sono eletti dalla Corte plenaria per due anni; sono rieleggibili due volte.

<sup>2</sup> In caso di impedimento, il presidente di una corte è rappresentato dal vicepresidente o, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.

<sup>4</sup> RS 312.0

## II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge del 17 giugno 2005<sup>5</sup> sul Tribunale federale**

*Art. 80 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.

*Capitolo 5a (art. 119a)*

*Abrogato*

### **2. Codice penale<sup>6</sup>**

*Art. 374 cpv. 2*

<sup>2</sup> Nelle cause giudicate dalla Corte penale o dalla Corte d'appello del Tribunale penale federale dispone invece la Confederazione.

*Art. 381 lett. a*

Per le sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, il diritto di grazia spetta:

- a. all'Assemblea federale, nelle cause giudicate dalla Corte penale o dalla Corte d'appello del Tribunale penale federale o da un'autorità amministrativa della Confederazione;

### **3. Codice di procedura penale<sup>7</sup>**

*Art. 59 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'articolo 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'articolo 56 lettere b–e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente:

- d. il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato l'intero tribunale d'appello di un Cantone.

<sup>5</sup> RS 173.110

<sup>6</sup> RS 311.0

<sup>7</sup> RS 312.0

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2017

Il presidente: Ivo Bischofberger

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 17 marzo 2017

Il presidente: Jürg Stahl

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 6 luglio 2017<sup>8</sup>.

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019<sup>9</sup>.

25 ottobre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>8</sup> FF 2017 2113

<sup>9</sup> Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 18 ottobre 2017.